

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Stefania FANIZZI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 dicembre 2020

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di dicembre dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Chiara MINELLI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1339** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 3/2016, N. 3 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PRIVATO PER TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI, COSE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA)).

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy riferisce alla Giunta regionale in merito alla necessità di emanare disposizioni attuative della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 "Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".

Evidenzia che l'articolo 17 della legge sopraccitata rinvia la disciplina delle modalità attuative ad una successiva deliberazione della Giunta regionale.

Informa che il testo allegato alla presente deliberazione è redatto dalla competente Struttura regionale sulla base dell'esperienza maturata nello svolgimento dell'attività amministrativa/tecnica in ambito funiviario ed è stato condiviso con i Comuni coinvolti dall'applicazione delle modalità e procedure allegate. In particolare è stata sentita la consulta CPEL n. 3 "Ambiente e territorio" in data 10/09/2019.

Propone quindi di approvare il testo allegato concernente le modalità di attuazione della l.r. 3/2016.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;
- vista la legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 e in applicazione della stessa;
- preso atto del parere favorevole n. 24/2020 sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 27/11/2020 prot. n. 690/CPEL dal Consiglio permanente degli Enti locali, richiesto ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di approvare il testo allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, concernente le modalità di attuazione della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 "Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2016, N. 3 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PRIVATO PER TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI, COSE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA)."**

**INDICE**

<b>1. GENERALITÀ.....</b>	<b>2</b>
1.1 Campo di applicazione.....	2
<b>2. PICCOLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO ESCLUSIVO DI ANIMALI E COSE (art. 1, comma 4, lettera c) .....</b>	<b>2</b>
<b>3. PROGETTO DEFINITIVO FUNIVIARIO (art. 3, comma 1, lettera c) .....</b>	<b>2</b>
<b>4. MANUALE D'USO E MANUTENZIONE (art. 3, comma 1, lettera c) .....</b>	<b>3</b>
<b>5. DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (art. 5, comma 1) .....</b>	<b>4</b>
<b>6. RILEVANTI INTERVENTI DI MODIFICA (art. 17, comma 1, lettera b).....</b>	<b>5</b>
<b>7. REQUISITI DEL PERSONALE PREPOSTO (art. 17, comma 1, lettera c) .....</b>	<b>5</b>
7.1 Esperto funiviario.....	5
7.2 Responsabile della manutenzione dell'impianto.....	6
7.3 Responsabile della manovra dell'impianto .....	6
7.4 Agenti di stazione.....	7
<b>8. DATI TECNICI DEGLI IMPIANTI A FUNE, DA INSERIRE IN APPOSITO ELENCO (art. 17, comma 1, lettera d).....</b>	<b>7</b>

\*\*\*\*\*

# 1. GENERALITÀ

## 1.1 Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano agli impianti a fune che utilizzano una o più funi, impiegate come vie di corsa, come organi di trazione o come organi portanti-traenti, destinati al servizio privato. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli ascensori verticali o inclinati e i montacarichi.

## 2. PICCOLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO ESCLUSIVO DI ANIMALI E COSE (art. 1, comma 4, lettera c)

Si definiscono “piccoli impianti”, ai sensi del comma 4 dell’art.1, lettera c), gli impianti a fune di cui all’art.1 comma 2 destinati al trasporto privato esclusivo di animali e cose, con fune traente o portante-traente, che non superano la capacità di trasporto massima (carico utile complessivo) di 2000 kg.

## 3. PROGETTO DEFINITIVO FUNIVIARIO (art. 3, comma 1, lettera c)

Gli elaborati del progetto definitivo funiviario da presentare al Comune competente per territorio ai fini del rilascio del titolo abilitativo, sono inoltrati in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti competenti. Ad uso interno degli uffici comunali può essere presentata anche una copia cartacea di cortesia. Essi devono essere raccolti in fascicoli provvisti di indice analitico ed essere redatti in formato UNI A4, e, per i disegni, in formati unificati secondo le norme UNI vigenti. Tutti gli elaborati devono essere redatti in lingua italiana o francese e devono essere numerati progressivamente e recare la firma del soggetto interessato e del progettista generale in possesso di specifica esperienza nel settore funiviario; nell'eventualità che singole parti di progetto siano redatte da professionisti diversi, esse devono comunque essere controfirmate dal progettista generale al fine di attestarne la compatibilità con le restanti parti dell'impianto.

Il progetto definitivo funiviario deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative ed i principi seguiti per garantire la sicurezza del trasporto; a tale fine esso deve contenere, ove ricorra:

	Cat. A trasporto persone	Cat. B trasporto cose > 2000 kg	Cat. C trasporto cose < 2000 kg	Cat. D palorci	Cat. E temporanei non inclusi in progetti assenti e che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico
<b>La dichiarazione del progettista</b> dell'impianto in cui si attesta che il progetto è stato redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all'Allegato II del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che abroga la direttiva 2000/9/CE e il d.lgs. n. 210/03.	X				
<b>Il profilo longitudinale</b> della linea rilevato sull'asse dell'impianto, in una scala idonea, riportante l'esatto andamento del terreno in asse all'impianto e sotto le funi, l'indicazione delle stazioni e degli eventuali sostegni di linea, nonché l'indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari.	X	X	X	X	X
<b>I calcoli</b> relativi alla configurazione delle funi ed alla loro sicurezza, nonché la determinazione dei franchi verticali e laterali e dell'eventuale intervista.	X	X	X	X	X

	Cat. A trasporto persone	Cat. B trasporto cose > 2000 kg	Cat. C trasporto cose < 2000 kg	Cat. D palorci	Cat. E temporanei non inclusi in progetti assemiti e che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico
<b>La descrizione dei sistemi di trazione e di frenatura</b> , nonché il calcolo della potenza motrice e della forza frenante necessarie e la determinazione della velocità, della portata oraria e dell'eventuale intervallo tra i veicoli, ove ricorra.	X	X	X	X <sup>1</sup>	X
<b>I disegni schematici</b> delle principali strutture funiviarie di stazione, dei sostegni di linea e dei veicoli, nelle scale e nel dettaglio idoneo affinché gli elementi costitutivi dell'impianto risultino chiaramente rappresentati.	X	X	X	X	X
<b>L'analisi di sicurezza</b> dell'impianto, che identifichi i rischi e la loro quantificazione, i componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelte dal progettista, per mitigare o eliminare i predetti rischi. In particolare si devono tenere in considerazione anche le influenze ed azioni sviluppate o sviluppabili dall'ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all'impianto.	X	X			
<b>I disegni di insieme dei componenti dell'impianto</b> con l'indicazione delle dimensioni principali e, se collaboranti con l'infrastruttura, disegni illustranti l'interfacciamento reciproco, compresa l'indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza che determinano l'arresto dell'impianto o che danno segnalazione al personale dell'impianto, ove ricorra.	X	X	X	X	X
<b>Gli schemi funzionali e la descrizione dei circuiti pneumatici o idraulici</b> dei sistemi frenanti e/o di tensione, con relative descrizioni, ove ricorra.	X	X	X		X
<b>Gli schemi funzionali e la descrizione dell'azionamento</b> di comando e controllo, ove ricorra.	X	X	X		X
<b>La relazione sulle condizioni e limiti di trasporto.</b>	X	X	X	X	X

#### 4. MANUALE D'USO E MANUTENZIONE (art. 3, comma 1, lettera c)

Il Manuale di uso e Manutenzione (di seguito MuM) è un documento che contiene le istruzioni per la corretta installazione, l'uso e la manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, ordinaria/straordinaria dell'impianto. Tali istruzioni devono comprendere l'elenco particolareggiato e completo di tutti gli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici dell'impianto, con l'indicazione impegnativa per ciascuno di essi, dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve esserne effettuata la manutenzione e sostituzione e gli interventi ed i controlli da effettuarsi periodicamente per il mantenimento della sicurezza in esercizio dell'impianto.

Il MuM dei singoli componenti dell'impianto che ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine), recepita ed attuata dall'Italia mediante il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, devono rispondere a quanto contenuto in merito nella Direttiva stessa.

<sup>1</sup> In questo caso si intende il calcolo della velocità massima raggiunta per gravità dal carico

## 5. DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (art. 5, comma 1)

Ultimata la costruzione dell'impianto, il soggetto interessato inoltra al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 3/2016, la richiesta di autorizzazione all'esercizio, controfirmata dal direttore dei lavori, corredata della documentazione tecnica di seguito elencata, ove ricorra:

	Cat. A trasporto persone	Cat. B trasporto cose > 2000 kg	Cat. C trasporto cose < 2000 kg	Cat. D palorci	Cat. E temporanei non inclusi in progetti assenti e che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico.
<b>La dichiarazione del direttore lavori</b> che l'impianto è completamente ultimato e che tutte le relative opere sono state eseguite sotto la sua sorveglianza, seguendo le regole dell'arte e le specifiche per il montaggio e l'installazione, in conformità al progetto ed alle eventuali varianti approvate e con l'osservanza delle norme tecniche applicabili;	X	X	X	X	X
<b>La dichiarazione del direttore lavori</b> che il tracciato, le progressive e le quote di appoggio delle funi corrispondono ai dati previsti in progetto, e che la natura dei terreni interessati dalle fondazioni corrisponde alle previsioni contenute nelle relazioni geologica e geotecnica di progetto, ove esista; se del caso, illustra gli interventi specifici adottati, previsti e non previsti dalle suddette relazioni e dal progetto esecutivo, e trasmette eventuali relazioni e documenti integrativi di progetto.	X	X	X	X	X
<b>La dichiarazione del direttore lavori</b> che ha acquisito e controllato la documentazione relativa alle funi impiegate sull'impianto, ne ha riconosciuto la conformità al progetto in base ai dati delle certificazioni relative e ne rilascia giudizio di ammissibilità all'impiego.	X	X	X	X	X
<b>La documentazione tecnica</b> , comprensiva di una relazione giustificativa, <b>relativa ad eventuali lievi varianti</b> apportate durante i lavori.	X	X	X	X	X
<b>La dichiarazione di conformità degli impianti</b> , così come definito dalla normativa applicabile;	X	X	X		X

Le norme generali e speciali di esercizio dell'impianto di cui allo stesso art.5, comma 1 devono contenere:

- a) l'elenco del personale autorizzato ad effettuare l'esercizio;
- b) le mansioni e gli obblighi del suddetto personale;
- c) le norme per l'esercizio dell'impianto;
- d) le istruzioni per le ispezioni, prove e verifiche giornaliere, mensili ed annuali, compresa l'indicazione delle scadenze per le eventuali prove non distruttive delle funi;
- e) nel caso di trasporto di persone:
  - le istruzioni riguardanti le norme di comportamento dei viaggiatori nelle condizioni normali ed eccezionali di esercizio;
  - le istruzioni per il salvataggio.

## **6. RILEVANTI INTERVENTI DI MODIFICA (art. 17, comma 1, lettera b)**

I rilevanti interventi di modifica sono quelli, a qualunque titolo apportati all'impianto, non consistenti in semplice sostituzione di singoli componenti con altri simili od equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale a quelli originali. Tali modifiche, per la natura o per la qualità dei singoli componenti o elementi strutturali sostituiti o modificati, danno luogo a rilevanti variazioni dell'infrastruttura (stazioni, sostegni, tracciato, franchi di progetto), delle caratteristiche del sistema (categoria, ai sensi dell'art. 1 comma 4) e dei sistemi di sicurezza dell'impianto.

Nel caso di modifica all'infrastruttura che rilevi sul titolo abilitativo, va seguita, d'intesa con il Comune competente per territorio, la procedura prevista nei casi di nuova costruzione, per quanto ricorrente.

Al termine dei lavori, ai sensi dell'art. 14 comma 2, va effettuato un collaudo funzionale e consegnata al Comune la documentazione di cui all'art.7 comma 1 lettera a) e, qualora la modifica incida su di esse, la documentazione di cui alle successive lettere da b) a e).

## **7. REQUISITI DEL PERSONALE PREPOSTO (art. 17, comma 1, lettera c)**

Per garantire la sicurezza del trasporto, ad ogni impianto a fune deve essere preposto il personale necessario alla manovra e manutenzione dell'impianto, secondo quanto di seguito riportato, in base alla categoria di impianto ai sensi dell'art.1, comma 4 della legge regionale n. 3/2016.

### **7.1 Esperto funiviario**

Sugli impianti adibiti anche al trasporto di persone appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 3/2016, il proprietario dell'impianto nomina un Esperto funiviario che esercita la vigilanza tecnica sull'impianto ed in particolare provvede:

- 1) ad elaborare le norme generali e speciali di esercizio dell'impianto;
- 2) ad effettuare ogni due anni ispezioni, prove e verifiche onde accertare lo stato di conservazione, il corretto funzionamento e la sicurezza di tutti gli elementi dell'impianto in conformità alle norme tecniche in vigore all'atto della costruzione dello stesso, nonché alle modalità di esercizio. I risultati delle ispezioni, prove e verifiche sono riportati su un modello redatto dallo stesso Esperto funiviario depositato presso l'impianto. Una relazione finale circa l'esito delle ispezioni, prove e verifiche effettuate, da cui risulti la possibilità di proseguire l'esercizio dell'impianto, deve essere inviata al Comune competente;
- 3) ad abilitare il personale addetto alla manovra e alla manutenzione dell'impianto; nel caso di gravi inadempienze, l'Esperto funiviario può revocare tale abilitazione in qualunque momento;
- 4) ad elaborare il piano di evacuazione predisponendo, d'intesa con il proprietario, l'organizzazione per l'evacuazione dei viaggiatori eventualmente bloccati in linea, fornendo le istruzioni del caso e le caratteristiche delle attrezzature necessarie;
- 5) a programmare e predisporre, d'intesa con il proprietario, sulla base delle norme in vigore e del MuM dell'impianto, tutti i controlli e gli interventi periodici di manutenzione necessari per accertare e mantenere lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio ed in particolare in occasione dei rilevanti interventi di manutenzione e controllo di cui all'art. 14, comma 1 della l.r. 3/2016;
- 6) a sospendere l'esercizio dell'impianto qualora si riscontrino anomalie tali da comportare pericolo per persone, animali o cose.

L'Esperto funiviario è un ingegnere, iscritto alla sezione A del relativo ordine professionale, che ha conseguito particolare e documentata esperienza nel campo funiviario.

Sono automaticamente considerati Esperti funiviari i soggetti in possesso della qualifica di Direttore dell'esercizio ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 418/2013.

Per la funzione di Esperto funiviario sono altresì richiesti gli stessi requisiti fisici previsti per il Direttore dell'esercizio ai sensi della d.g.r. n. 418/2013.

## **7.2 Responsabile della manutenzione dell'impianto**

Su tutte le categorie di cui all'art. 1, comma 4, il proprietario dell'impianto nomina un Responsabile della manutenzione che provvede alla verifica dello stato delle funi, alla manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto ed all'effettuazione delle verifiche e prove periodiche che gli competono in base alle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto. Egli deve conoscere l'impianto e le indicazioni contenute nel MuM e nelle istruzioni particolari eventualmente redatte dall'Esperto funiviario e deve essere in grado di effettuarle correttamente.

Sugli impianti adibiti anche al trasporto di persone, appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n.3/2016, il Responsabile della manutenzione è nominato dal proprietario dell'impianto a seguito di espressa abilitazione da parte dell'Esperto funiviario. Sono automaticamente considerati Responsabili della manutenzione i soggetti in possesso della qualifica di Capo servizio ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 418/2013.

Per gli impianti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n.3/2016, il Responsabile della manutenzione può coincidere con il proprietario stesso dell'impianto.

Per gli impianti di cui alla lettera e) dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n.3/2016, se ricadenti nelle condizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, il Responsabile della manutenzione è individuato fra le figure previste dalla normativa specifica per le attività di cantiere.

## **7.3 Responsabile della manovra dell'impianto**

Il proprietario dell'impianto nomina uno o più Responsabili della manovra in funzione delle esigenze di servizio. Il Responsabile della manovra può coincidere con il Responsabile della manutenzione e provvede alla manovra dell'impianto, nonché alla sorveglianza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto, delle funi e dei veicoli.

Egli è buon conoscitore delle indicazioni contenute nelle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto. Inoltre:

- 1) ha in consegna l'eventuale attrezzatura antincendio e di pronto soccorso;
- 2) durante il funzionamento dell'impianto ha l'obbligo di:
  - a. restare entro breve raggio dal posto di manovra, sempre pronto ad intervenire, fatte salve diverse indicazioni contenute nelle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto;
  - b. sorvegliare a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di servizio;
  - c. provvedere ad arrestare l'impianto, in caso di pericolo, di guasti o di anomalie di funzionamento, od in qualsiasi altro caso di necessità;
  - d. accertarsi del corretto funzionamento e dell'efficienza delle varie parti del macchinario, nonché delle eventuali segnalazioni acustiche e luminose;
  - e. eseguire e far eseguire le eventuali verifiche contenute nelle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto;
  - f. ogni qualvolta debba ripristinare la marcia dell'impianto, egli deve accertarsi in ogni caso delle cause che avevano provocato l'interruzione del trasporto e della loro avvenuta rimozione; in caso di arresto dell'impianto dall'altra stazione, deve prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni dell'agente di rinvio, attendere il consenso ed accertarsi della normalità dell'impianto, prima di riavviarlo;
  - g. impedire ai soggetti non autorizzati l'accesso alla zona interessata dai macchinari;
  - h. arrestare l'impianto e darne comunicazione al Responsabile della manutenzione in caso di guasti o di anomalie rilevate nel funzionamento del macchinario, degli apparecchi di sicurezza o di qualsiasi altra parte dell'impianto;
  - i. collaborare con il Responsabile della manutenzione in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo le disposizioni da questi impartite;
  - j. attuare le procedure previste per l'evacuazione dei viaggiatori, se prevista;



- k. accertarsi che nessun veicolo con passeggeri a bordo si trovi in linea al termine del trasporto o quando, per particolari esigenze, debba essere sospeso il funzionamento dell'impianto.

Sugli impianti adibiti anche al trasporto di persone, ai sensi della lettera a) dell'art.1, comma 4 della legge regionale n.3/2016, il Responsabile della manovra è nominato dal proprietario dell'impianto a seguito di espressa abilitazione da parte dell'Esperto funiviario.

Sugli impianti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n.3/2016, il Responsabile della manovra è incaricato dal proprietario dell'impianto.

Sugli impianti di cui alla lettera e) dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n.3/2016, se ricadenti nelle condizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, il Responsabile della manovra è individuato fra le figure previste dalla normativa specifica per le attività di cantiere.

#### **7.4 Agenti di stazione**

Presso la stazione di rinvio, salvo eventuali eccezioni previste dalle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto, durante il funzionamento dello stesso deve essere presente un agente formato che sorvegli il regolare svolgimento del trasporto.

Egli inoltre:

- 1) ha in consegna l'eventuale attrezzatura antincendio e di pronto soccorso;
- 2) durante il funzionamento dell'impianto ha l'obbligo di:
  - a. restare entro breve raggio dal posto di servizio, sempre pronto ad intervenire, fatte salve diverse indicazioni contenute nelle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto;
  - b. sorvegliare a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di servizio;
  - c. provvedere ad arrestare l'impianto, in caso di pericolo, di guasti o di anomalie di funzionamento, od in qualsiasi altro caso di necessità;
  - d. eseguire le eventuali verifiche contenute nelle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto;
  - e. in caso di arresto dalla propria stazione, egli deve accertarsi delle cause che lo hanno provocato e della loro avvenuta rimozione, quindi fornire nuovamente il consenso alla marcia;
  - f. impedire ai soggetti non autorizzati l'accesso alla zona interessata dai macchinari.

### **8. DATI TECNICI DEGLI IMPIANTI A FUNE, DA INSERIRE IN APPOSITO ELENCO (art. 17, comma 1, lettera d)**

Devono essere resi disponibili i seguenti dati tecnici relativi agli impianti a fune adibiti al trasporto privato insistenti sui relativi territori:

- a) Nome proprietario e suo recapito;
- b) Nome impianto;
- c) Categoria impianto;
- d) Anno concessione/autorizzazione;
- e) Stato (in esercizio/non in esercizio);
- f) Portata massima (p/h e/o capacità di trasporto);
- g) Coordinate geografiche delle stazioni di partenza e arrivo;
- h) Quote altimetriche delle stazioni di partenza e arrivo;
- i) Altezza massima dal suolo.